

## Relazione illustrativa

1) La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nel ridurre di 5,5 punti l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, ha anche previsto, mediante rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la conseguente rideterminazione delle percentuali fissate negli articoli 47, comma 1, e 68 comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir) nonché delle percentuali fissate negli articoli 58, comma 2, e 59 del medesimo Tuir.

2) Si tratta, in particolare: a) della percentuale di concorso al reddito complessivo degli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti soggetti all'Ires e dei proventi equiparati a tali utili (art. 47, comma 1); b) della percentuale di concorso al reddito complessivo delle plus/minusvalenze derivanti dal realizzo delle medesime partecipazioni qualificate nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati (art. 68, comma 3); c) della percentuale di concorso al reddito d'impresa degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti soggetti all'Ires e dei proventi ad essi equiparati (art. 59); d) della percentuale di concorso al reddito d'impresa delle plus/minusvalenze derivanti dal realizzo delle medesime partecipazioni nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati (art. 58, comma 2).

3) Il comma 38 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2008 prevede, in particolare, che in relazione alla riduzione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, dal 33 al 27,5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, le percentuali indicate nei richiamati articoli del Tuir "sono proporzionalmente rideterminate...".

4) Al riguardo, occorre ricordare come le percentuali attualmente vigenti furono determinate, in occasione della riforma del 2003, muovendo dall'assunto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell'esercizio d'impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell'esercizio d'impresa scontassero in capo al percettore persona fisica l'aliquota marginale irpef e in modo da garantire sugli utili in questione (e sui capital gains) un prelievo teorico complessivo (risultante, vale a dire, dalla tassazione combinata società-socio) pari a detta aliquota marginale. Conseguentemente, essendo l'aliquota marginale irpef, in vigore al 1° gennaio 2004, pari al 45 per cento, e posto un utile di 100 al lordo dell'Ires, la percentuale di concorso al reddito complessivo degli utili distribuibili al socio dopo l'assolvimento dell'Ires (pari a 67), doveva essere tale da garantire un prelievo aggiuntivo Irpef pari a 12.

5) Nel procedere con il presente decreto all'adeguamento delle suddette percentuali di concorso al reddito complessivo, ci si è attenuti al rispetto di tali criteri sistematici. In questo senso,

dunque, la misura del 49,72 per cento, indicata nell'articolo 1, è idonea a garantire un prelievo aggiuntivo Irpef tale da portare il prelievo complessivo (società-socio) al 43 per cento. In particolare, ipotizzando un utile prima dell'Ires pari a 100 e, quindi, un dividendo distribuibile pari a 72,5, la misura del 49,72 per cento si ricava dalla formula  $(15,50/72,5 \times 0,43)$  e consente di prelevare un importo a titolo di Irpef di 15,50 che sommato al prelievo Ires pari dal 2008 a 27,5 determina un prelievo complessivo pari a quello che si otterrebbe assoggettando l'utile lordo al 43 per cento.

6) La nuova percentuale si applica agli utili e ai proventi equiparati formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; ciò a motivo del fatto che proprio a partire dagli utili di tale esercizio si applica l'Ires con l'aliquota ridotta al 27,5 per cento. Resta ferma la precedente percentuale del 40 per cento per gli utili e proventi equiparati prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

7) La diversa misura di concorrenza alla formazione del reddito applicabile agli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e agli utili prodotti successivamente al suddetto esercizio, ha reso necessario introdurre una presunzione che consenta di regolare il criterio di "uscita" degli utili prodotti. E' stato, al riguardo, previsto che partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio.

8) Per quanto concerne le plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio di impresa, l'art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto stabilisce nel 49,72% la percentuale di concorso al reddito imponibile. La misura è identica a quella prevista per gli utili e proventi equiparati, in coerenza con quanto stabilito dalla riforma del 2003 che ha tendenzialmente assimilato il regime di tassazione dei dividendi e dei capital gain.

9) Per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti, la misura, rispettivamente, di esenzione e indeducibilità dal reddito è stabilita nel 50,28 per cento.

10) Le nuove percentuali relative alle plusvalenze e minusvalenze si applicano agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009. La scelta di lasciare inalterate le precedenti misure di tassazione per le plusvalenze realizzate nel 2008 deriva dall'assunzione che le medesime sono espressione, in linea prevalente, di utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, quindi, assoggettati a tassazione con il previgente regime.

11) Inoltre, in coerenza con quanto già evidenziato nella relazione illustrativa alla legge finanziaria 2008, si è scelto di applicare alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2009 la nuova

misura di tassazione del 49,72 per cento, a prescindere dalla circostanza che la maturazione delle medesime possa riferirsi, in tutto o in parte, ad un periodo precedente alla predetta data. Tale soluzione si giustifica sia per motivi di semplicità, in quanto sarebbe risultato oltremodo difficile operare tale distinzione, sia perché i maggiori valori non dipendono solo dagli utili non distribuiti, ma anche da altri fattori (utili attesi, premio di maggioranza, quotazione nei mercati regolamentati). Tale scelta, peraltro, è analoga a quella operata con la riforma del 2003.

12) Da ultimo, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del decreto, con norma di carattere transitorio, disciplina il trattamento di plusvalenze e minusvalenze relative ad atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data. In questo caso, assegnando rilievo prioritario al momento del realizzo, resta ferma la misura del 40 per cento.